

N. 02463/2015 REG.PROV.CAU.
N. 03801/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3801 del 2015, proposto da:

Tiziana Roggio, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Cantelli, con domicilio eletto presso Studio Legale Bonetti - Delia in Roma, Via San Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Palermo, Università Campus Bio-Medico di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Cineca - Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

nei confronti di

Andrea Monticelli, Francesco Ciancio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio - Roma: Sezione III Bis n. 1406/2015, resa tra le parti, concernente la graduatoria nazionale in merito alle modalità di scorrimento e ammissione alle scuole di specializzazione di medicina a.a 2013/14;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; dell'Università degli Studi di Palermo; dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 il Cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti gli avvocati Cantelli e, dello Stato, D'Avanzo;

Ritenuto – alla luce di una delibazione sommaria dei motivi di appello in relazione all'impianto motivazionale dell'impugnata ordinanza e tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali invocati nonché della disponibilità dichiarata dalla parte appellante in punto di rinuncia all'assegno di frequenza – che sussistono i presupposti per concedere la richiesta tutela cautelare;

Ritenuta altresì la sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare le spese della presente fase cautelare interamente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 3801/2015) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado disponendo l'ammissione con riserva della ricorrente senza borsa di studio.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Dichiara le spese della presente fase cautelare interamente compensate tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere

Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)